

Circolare: 18/2024

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-3530/I.1

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri OPI

Data: 20 marzo 2024

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri Pediatrici
OPI

Oggetto: Legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione
del Decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 relativo
alle disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (*allegata*).

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse riportando quanto esplicitato nel merito nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 3, comma 3 (*Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari*)

La legge di conversione non ha modificato la previsione di cui all'art. 3, co. 3, del decreto - legge in parola con il quale è stato prorogato, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Per i dettagli della proroga si rimanda a quanto già evidenziato con circolare Fnopi n. 6/2024.

Articolo 3, comma 12 (*Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI*)

La legge di conversione non ha modificato il contenuto sostanziale della previsione di cui all'art. 3, co. 12 del decreto-legge n. 215/2023, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 marzo 2024, gli effetti giuridici – in attesa di un aggiornamento - delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI).

Si rimanda, pertanto, per maggiori dettagli a quanto evidenziato dalla scrivente Federazione nella richiamata circolare n. 6/2024.

Articolo 4, comma 1 (*Proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie*)

Nessuna modifica è stata apportata a quanto previsto dall'art. 4, co. 1, del richiamato decreto-legge n. 215/2023. Si rammenta che la disposizione in esame ha prorogato fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fissato al 31 dicembre 2023. Tale proroga è volta a semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli Ordini professionali in base al principio di economia di gestione.

Articolo 4, comma 1-bis (*Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19*)

La legge di conversione ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 215/2024, con il quale è stata disposta la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 della sospensione delle attività

e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito, con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi, per molteplici categorie di soggetti. Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate e Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti – assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall'obbligo di vaccinazione.

Articolo 4, comma 4 (*Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN*)

La legge di conversione ha confermato la previsione di cui all'art. 4, co. 4, del decreto-legge n. 215/2024, che consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

In particolare, il comma in esame modifica la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022.

Tale disposizione, come modificata dal testo normativo in argomento, consente agli enti e alle aziende del SSN di conferire, anche per l'anno 2024, incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, oltre che ai medici specializzandi predetti.

Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie), fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2024 (termine così ampliato dalla seconda modifica introdotta dal comma in esame).

Le facoltà anzidette sono comunque subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Articolo 4, comma 6 (*Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza*)

La legge di conversione non ha apportato modifiche sostanziali al comma 6 dell'art. 4 in oggetto che prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria sul possibile conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Si rimanda, per maggiori dettagli, a quanto evidenziato dalla scrivente Federazione nella richiamata circolare n. 6/2024.

Articolo 4, comma 6-bis (*Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari*)

La legge di conversione ha aggiunto, al predetto art. 4, il comma 6-bis con il quale è stata introdotta una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in



medicina e chirurgia. In particolare, è previsto che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data). Un'analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni, all'omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio). I dirigenti e docenti rientranti nelle deroghe transitorie poste dalla novella di cui al presente comma *6-bis* non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. La riammissione in servizio dei suddetti soggetti già in quiescenza è subordinata al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e alla previa opzione (da parte dei medesimi soggetti) per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al nuovo incarico. Per le deroghe transitorie in oggetto, il comma fa riferimento (oltre che alla grave carenza di personale) anche ad alcune finalità di formazione e tutoraggio di personale. Il comma in esame pone le suddette deroghe introducendo un comma *164-bis* nell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Si ricorda che il comma 164 dello stesso articolo 1 della L. n. 213 ha modificato, con norma di carattere permanente, i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende; in particolare, il comma ha previsto che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattamento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando un limite massimo anagrafico di settanta anni.

Articolo 4, comma 6-ter (Proroga della disciplina in deroga sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici e operatori socio-sanitari ucraini)

La legge di conversione ha aggiunto, altresì, al predetto art. 4, il comma *6-ter* che dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. L'ulteriore proroga che sposta di un anno (al 2024) il termine precedentemente prorogato al 31 dicembre 2023 (dal 4 marzo 2023) ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. n. 16/2023 in materia di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (L. 46/2023), consente di derogare alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, oltre che alle disposizioni di cui al D.lgs. 206 del 2007 per i professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Tali soggetti infatti possono richiedere l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della verifica dell'effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Per quanto riguarda l'esercizio in deroga degli infermieri Ucraini si rimanda a quanto evidenziato dalla scrivente Federazione con circolare n. 36/2023.

Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies (Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria)

I commi in titolo, aggiunti all'articolo in commento dalla legge di conversione, prevedono una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. La disciplina transitoria introdotta dai commi in esame stabilisce che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024, in presenza di un determinato presupposto. In altri termini si limita la punibilità a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose per i fatti commessi nell'esercizio di una



professione sanitaria fino al 31 dicembre 2024. Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 3-bis del d.l. 44/2021, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che "trovano causa nella situazione di emergenza", sono punibili solo nei casi di colpa grave. Si ricorda, inoltre, che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato in origine dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, è terminato il 31 marzo 2022. Come detto, la limitazione della punibilità prevista dai commi in esame concerne i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. L'ambito delle professioni sanitarie comprende tra gli altri i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri. Presupposto per l'applicazione del regime transitorio di limitazione della punibilità è, in base al comma 8-septies, che i fatti siano stati commessi in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Pertanto, ai fini della limitazione di responsabilità, la situazione di grave carenza di personale, di cui non è fornita una definizione, deve essere sussistente ma non è richiesto che essa sia la causa del fatto. Nella richiamata disciplina transitoria valevole per il periodo dell'emergenza Covid-19, come ricordato, è invece richiesto che il fatto commesso "trovi causa" nella situazione di emergenza. Il successivo comma 8-octies prevede che, nell'applicazione della disciplina transitoria in esame, si tenga conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. Si ricorda che, in base alla disciplina vigente di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia - e quindi non per negligenza o imprudenza - e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico assistenziali. La sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8770 del 2018 ha interpretato tale norma nel senso che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all'atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegato: c.s.